

ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1

Campo di applicazione e durata

Il presente accordo si applica in caso di sciopero a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'Unione Terre di Castelli e gli Enti ad essa aderenti nonché all'Asp di Vignola e conserva efficacia sino a diversa definizione che si rendesse necessaria.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

In ottemperanza alla legge n. 146/1990 ed al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, sono individuate come prestazioni indispensabili quelle erogate dai seguenti servizi:

- 1) servizio di Polizia Locale;
- 2) servizio di protezione civile;
- 3) servizio di polizia mortuaria e stato civile;
- 4) servizi residenziali erogati da ASP;

Art. 3

Criteri per l'individuazione dei contingenti

I lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali, esonerati quindi dallo sciopero, sono individuati, ove possibile, in base a principi di rotazione nell'ambito del personale che normalmente effettua tali servizi.

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 del presente protocollo, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- per il Servizio di Polizia Locale vedi **allegato A** per il servizio di protezione civile: n. 1
- per il servizio di polizia mortuaria e stato civile: n. 1 e 1 (se entrambi i servizi ricadono all'interno dello stesso ufficio è possibile individuare n. 1 addetto)
- per i servizi residenziali ASP Vignola vedi **allegato B**

Art. 4

Modalità di individuazione del personale da esonerare

I nominativi del personale che deve garantire i servizi essenziali sono individuati dai responsabili/dirigenti con apposito ordine di servizio idoneamente pubblicizzato; la comunicazione scritta agli interessati e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali deve comunque essere effettuata almeno cinque giorni prima della data dello sciopero stesso;

Il personale così individuato ha diritto di esprimere (tramite e-mail) entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione; la richiesta potrà essere accolta solo nel caso in cui la sostituzione sia possibile. In occasione di ogni sciopero si individuano, qualora possibile, a rotazione le persone esonerate dall'effettuazione dello stesso. In ogni caso, i lavoratori a riposo, o in ferie programmate, non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Art. 5

Disposizioni transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge n. 146/1990 e ss. Ii. E mm.

Il presente accordo sarà inviato alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali come previsto dall'art. 2, comma 4, legge n. 146/1990.